Diocesi di Trieste e Capodistria Parrocchia di S. Francesco d' Assisi Trieste

LETTERA FONDAZIONALE



N. 235/56

ANTONIUS SANTIN

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
EPISCOPUS TERGESTINUS ET JUSTINOPOLITANUS

La parrocchia di S. Giovanni Decollato appariva alla sua costituzione, ella metà del secolo scorso, como un grosso centro ruralo periferico e staccato dalla città di Trieste. L'espansione della città a la lenta trasformazione sociale-economica portarono la zona di Guardiella ad egsere incluse nella cinta suburbana ed eg similata dalla vita cittadina mentre quartieri muovi col marono le distanze oreando la continuità col contro. L'au mento di popolazione - la parrocchia conta oggi circa 18 mila anima - e l'incremento edilizio regero evidenti problemi dell'assistenza spirituale qui la scarsità del clero e la distanza dalla chicea parrocchiele non poteva no far fronte. Nel 1938 i Frati Minori Conventuali, ritornati a Trieste, dopo l'allontanamento disposto dell'Imperatore Giuseppe II nel 1785, aprirono una Casa al centro della zona di nuova costruzione erigendo poco dopo la chiesa di S. Francesco, che fu consecrata nel 196). Gradetemente la vite apirituale si avolse, ricevendo incremento, attorno a questa chiesa, tanto da costituire le premesse per il provvedimento canonico di eresione di una suove parrocchie.

Intercorse le necessarie intese con la Provincia Patavina dei Frati Minori Conventuali il giorno 21 a prilo 1965 fu stipulato il seguente atto tra l'Ordinario diocesano e la Regolare Provincia Patavina dei Frati Minori Conventuali:

"Considerate che la estensione e la densità di popolezio ne della parrocchia di S. Giovanni Decollato rendono dif ficile una compiuta ed efficace azione pastorale; ritenendo che a tele situazione si può dere una adeguata soluzione mediante la costituzione di una muova parrog chiammelle zona gravitante sulla chiesa di S. Francesco, in via Giulia 70, della Provincia Patavina dei Frati kinori Conventuali:

chiesto, a norsa del diritto canonico, ed ottenuto dal Capitolo Cattedrale e dei parroci interessati il voto fa vorevole all'erezione della nuova parrocchia di S. Francesco di Assisi in Trieste;

el stipula la seguente

CONVENZIONE

tre l'Ordinario delle Unite Diocesi di Trieste e Capodistria e la Regolare Provincia Patavina dei Prati Minori Conventuali.

art. 1 - Il Vescovo di Erieste e Capodistria, previa facoltà apostolica, erige ed affida alla Regolare Provincia Fatavina di S. Antonio dei Frati Minori Conventuali
ad normam juris a ad nutum Sanotae Sedis la parrocchia di
S. Francesco d'Assisi in Trieste, costituendola nella esistente chiesa di S. Francesco dei Frati Minori Conventuali in via Giulia.

art. 2 - I confini della parrocchia sono quelli definiti nel decreto di erezione e segnati nella carta topografica allegata al decreto stesso. Mutazioni di confini potranno essere fatte dell'Ordinario del luogo a norma dei sacri canoni.

art. 3 - La dote del nuovo beneficio parrocchiale, costituita dalla Regolare Provincia, è stabilita in un capita le di L. 1.100.000 da investirsi in Titoli di Stato al 5% a nome dello stesso beneficio. Al dotto espitale si aggiunge la costituzione di due patrimoni del valore nominale di L. 20.000 ciascuno da investirsi in Titoli di Stato a nome delle due cooperature.

art. 4 - I Religiosi assumono la cura d'anime con tutti i diritti e doveri ad essa inerenti, compresi tra questi l'assistenza dell'Azione Cattolica, l'insegnamento della Dottrina Cristiana tanto in chiese quanto nelle scuole pubbliche secondo le disposizioni dell'Ufficio Catechistico Diocesano, la cura degli ammalati, l'assistenza dell'Oratorio e quanto altro spetta al ministero pasto rele.

art. 5 - Per il governo della parrocchia e la cura d'ani me la Regolare Provincia mette a disposizione tre sacer

doti particolarmente idonei e preparati al ministero pastorale; di questi uno funge da Vicario attuale ed è costituito a norma dei cann. 456 e 459 par.2 e della costituatone sinodale 382, osservate in materia le disposizioni concordatario e civili (art.29 del Conc., art.2 L. 27 maggio 1929; n.848 e 3 e 4 del Regolemento per la esecuzione della legge stessa, approvato con R.D. 2/12/1929, N. 2262).

La nomina dei vicari cooperatori è fatta ai sensi del can. 476 par. 4. In tutto ciò che riguarda la cura d'ani me, il Vicario attuale e i Vicari cooperatori, salvo il diritto dei Superiori Religiosi, sottostanno alla giari-sdisione dell'Ordinario del luogo.

art. 6 - Gli ambienti destinati a sede dell'ufficio parrecchiele saranno adetti e funzionali; lo stesso ufficio
parrocchiele sarà tenuto secondo gli ordinamenti diocesa
ni (Istruzione in appendice al Sinodo). Particolare cono
scenza il Vicario attuale dovrà avere della procedura in
materia matrimoniele. (Istruzione in appendice al Sinodo
Diocesano).

art. 7 - Well'embito della parrocchia di S. Francesco non emistono al momento attuale Enti ecclesiantici ed Opere pie.

art. 8 - Entro i confini della parrocchia non esiste alcun beno mobile o immobile di proprietà della diocesi. Il terreno su cui è costruite la chiesa, con la chiesa stessa e gli attuali edifici annessi e circostanti, sono di esclusiva proprietà della Regolare Provincia Patavina dei Frati Minori Conventuali.

Le eventuali costruzioni future sarenno realizzate con mezzi esclusivi della stessa Regolare Provincia e del Convento.

art. 9 - Dei beni parrocchiali o comunque appartenenti alla parrocchia e al suo beneficio, che si formeranno o seranno acquisiti dopo l'erezione della stessa parrocchia, sarà redatto un accurato inventario che dovrà essere debitamente aggiormato; di esso inventario, una copia sarà conservata presso la Curia Vescovile, una nell'archivio della Curia Provinciale e una nell'archivio della parrocchia.

I sopraddetti beni saranno considerati provenienti "intuitu paroscias" o meno, a norma dei canoni 630 par. 3 e 1536 par. 1.

ert. 10 - Salvo regimine proprio della Chiesa nella quale si costituisce la parrocchia e che, come detto nell'arti colo 8, è di proprietà della Regolare Provincia Patavina e viene amministrata a norma dei sacri canoni e delle Co stituzioni dell'Ordine (cf. n. 705), l'amministrazione dei beni della parrocchia e dati "intuitu parceciae" sarà distinta da quella dei beni dei Religiosi, e sarà regolata anche per quanto riguarda le oblazioni dei fedeli come previsto per le altre parrocchie secolari della Dig cesi a norma dei cann. 533 par. 1, nn. 3 e 4 e par. 2: 535 par. 3 n.2: 630 par. 3 e 4: 631 par. 3; 1525 e Resp. Fent. I.C. 25/7/1926.

art. 11 - Ressuna innovazione interessante per la parrocchia e il beneficio o i suoi beni deve avvenire senza il consenso dell'Ordinario del luogo. Le eventuali innovazioni, per quanto possibile, si famanno con le oblazioni dei fedeli fatte "intuitu parocciae".

art. 12 - Cli edifici che verranno costruiti sul terreno di proprietà della Regolare Provincia o del Convento, e con i loro mezzi apparterranno alla Regolare Provincia o al Convento anche se costruiti in utilità della parrogenia.

art.13 - Qualora per qualsiasi motivo la Regolare Provincia devesse abbandonare la parrocchia, le oblazioni dei fedeli che si presumano fatte alla parrocchia rimangono della atessa non esclusa la dote del beneficio che i Religiosi hamo provveduto a costituire e la eventuali donazioni che fessero nel frettempo venute ad arricchire il beneficio atesso.

ert. 14 - Qualora per qualsiasi motivo i Religiosi si tro vassero nella necessità di lasciare la parrocchia e di allontanarsi definitivamente dal luogo, è concesso all'or dinario del luogo il diritto di precedenza per acquistare a presso equo gli immobili e tutto ciò che è di proprietà della Regolare Provincia.

ert.15 - I Religiosi henno diritto di conservare ed erigere nella parrocchia, ad normam juris cenonici, il Terg'Ordine Francescano e la Viligia di Maria Immacolata.

art.16 - Del resto la parrocchia si intende affidata si predetti Religiosi ad normam juris et ad nutum Sanctae Sedia e per tutto ciò di cui non si fa speciale mensione nella presente Convenzione si fa richiamo al Codice di Diritto Canonico, alle disposizioni della Santa Sede calla preserizioni diocessne.

art. 17 - La presente Convenzione non potrà essere mutata o modificata sonza il consenso mutuo delle due parti e l'approvazione della Santa Sede.

Conventionem pro Paroscia in Moclesia S. Francisci Ass. Fratribus Minoribus Conventualibus Provinciae Patavinae concredenda approbamus.

Tergesti, die 21 Aprilis 1965

+ Antonius Santin Archiep. Sp. Torgostimus

Sac. Darcislus Bosso Cancellarius

Fraesentem Conventionem, de consensu ve. Definitorii Provincialis, approbamus.

Patavii, in Conventu S. Antonii, die 21 Aprilie 1965

P. Writelis Bommarco Finister Provincialis C.F.M.Conv.

> P. Vincentice Tomessi Secretarius Provinciae

Praesentem Conventionem inter Exc. mum Archiepiscopum Tergestinum et Ministrum Provinciae Patavinae pro Pa roecia in Nostra Ecclesia S. Francisci, Tergesti, erigen da, de consensu Assistentium Generalium approbamus.

Romae, ed SS. Apostolos, die 25 Aprilis 1965.

fr. Gaietanus Stano
Proc. et Vicarius Generalis
O.F.M.Conv.

fr. Erminius M. Conerdelli Secretarius et Assistens Generalis. Ciò premesso, ottenuta dalla Santa Sede, a norma dei sacri canoni, la facoltà di erigere e di affidare ai Religiosi la parrocchia con il Rescritto della Sacra Con gregazione del Concilio pin. 96257/D dd. 6 ottobre 1964

BEATISSING PADRE.

Il Vescovo di Trieste e Capedistria Umilmento chiede alla SANTITA' VOSCRA la facoltà di affidere ai Frati Minori Conventuali la erigenda parrocchia di S. Francesco di Assisi in Trieste, attesa la scarsità di clero diocesano.

Si unisce all'uopo la convenzione debitamente firmata dal Vescovo oratore e dal Superiore dei Padri Cm ventuali.

SAGRA CONGRECATIO CONCILII, attentis expositis, Episcopo Tergestino oratori facultatem juxta preces benigno comess sit, dummodo temen praedicta paroecia praefatis Religiosis concredita intelligatur ad normam juris et ad nutum Sanctae Sedis.

Datum Romae, dis 6 octobris 1964.

P. Card. Ciriaci, Fraefectis + P. Palazzini, a Secretis

Chiesto il voto, si sensi del can. 1428 par. 1 C.J.C. al Capitolo Cattedrale e si parroci di S. Giovanni Decollato, della Besta Vergine delle Grazie, del Secro Cuore;

Visti i canoni 476 par.1 e 8 e 1427 par.2 C.J.C. ed avendo in animo la sola preoccupazione del bene spiritua le dei fedeli, estendiamo la seguente

LETTERA PONDAZIONALE

art. 1

Di Nostra ordinaria autorità ed a norma dei sacri canoni gepariamo, dividiamo e dismembriamo della parrocchie di S. Giovanni Decollato, della Beata Vergine delle Grazio e del Sacro Cucre parte dei rispettivi termitoninei limiti precisati all'art. 3 ed erigiamo in perpetuo il ri sultante territorio in parrocchia dedicandola a S.Franog sco d'Assisi. Affidiamo ad normam juris e ad mutum Sanctae Sedis e nei termini della Convenzione su riportata la parroc chia di SS. Francesco d'Assigi alla Provincia Patavina dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali.

art. 3

La linea di confine della parrocchia di S. Francesco parte dal punto d'incontro delle vie Giulia e Kandler. Risale da qui lungo la via Randler includendone tutti i numeri pari e dispari, e, piegando a destra entra via di Cologna all'altezza del n.23 (escluso). La percor re fino ad imboocare, dopo il n. 41, il Vicelo dell'Edera. Contimua per questo vicolo fino ell'anse formate del la via Pendice di Scoglietto. Segue ora lungo le mesza ria questa strada, raggiungo ed attraversa la via dello Scoglio entrando all'altessa dei mm 83 (incluso) e 111 (escluso) di questa via in un viottolo traversale. Lo compie interamente uscendo sulla via Ferrari. Piega a ministra, sele brevemente e si porta sulla via Sanella tra i nn 27 (escluse) e 29 (incluse). Indi prendende a destra segue la via Zenella fino al n. 107 (incluso). Qui piega de angolo retto a destra e reggiunge la via Verga ed il limite dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale. Ridiscende in direzione 8-80 costeggiendo il muro di cinta dell'Ospedale Psichiatrico seguendo la via Verga per un tratto e poi il Vicolo dei Roveri fino ad incontrare la via S. Cilino. Riselo questa via e all'eltezza del n. 35 (che rimane incluso) entre attraverso un sottoposseggio nella vie S. Primo - di cui tutti i numeri rimangono alla parrocchia di S. Giovanni Decollato - ta gliando traversalmente la cosidetta Corte Francovez. Dalla via S. Primo reggiungo - includendo tutti i numeri della Rotonda del Boschetto - l'inizio del Viale Raffael lo Sanzio. Con linea retta il confine si porta da questo punto sulla seconda ansa del Viele del Cacciatore. Piega ora in dirozione O lungo il Boschetto e con la linea ret ta ideale raggiunge prime la sommità della via Bonomo (così interamente compresa) e pei il Campo S. Luigi el l'entrata dell'Orto Botanico. Comprendendo di Campo S. Luigi i nn. 1-6 scende lungo la Scala S. Luigi all'inizio della via Pindemonte indi nel Viale XX Settembre a monte dei n. 75 e rispettivamente 70 (esclusi), attraver sa la Piassa dei Volonteri Ciuliani, i cui rumeri vengono tutti inclusi, e si ricongiunge all'incontro via Ciulia-via Kandler con il punto di partenza. La delimitazio

ne descritta viene riportata sulla carta planimetrica al legata alla presente lettera.

ert. 4

Sede parrocchiale viene dichiarata la chiesa di 3. Francesco d'Asaigi sita in via Giulia 70 di proprietà della Provincia Patavina dell'Ordine dei Prati Sinori Conventuali. Spettano a questa chiesa tutti i diritti e i privilegi delle chiese parrocchiali nessuno rimanendo rimervato alla chiesa parrocchiale matrice.

ert. 5

La parrocchia di S. Francesco è di libera collegione e viene aggregata, conformemente alla costituzione si nodale 74, al decanato urbano di S. Antonio Taumaturgo.

ert. 6

Il cloro cutato à costituito dal vicario attuale e da due vicari cooperatori come statuito all'art. 5 della Convenzione. Alla loro nomina si provvede si sensi del di ritto canonico e delle disposizioni sinodali, osservate per quanto concerna il vicario attuale, o parroco, le leg gi concordatarie e civili vigenti.

art. 7

menti, predicazione e istruzione catechistica, funzioni sacre, cura d'anime, opere ed istituzioni di apostolato - atteso l'art. 4 della Convenzione, si svolgeranno secondo le prescrizioni canoniche e le disposizioni diocesane.

art. 8

Costituismo pure il beneficio parrocchiale sotto il titolo di S. Francesco d'Assisi la cui dote fondezionale à rappresentata dal capitale di L.1.100.000 v.n. investi to in Titoli di Stato depositati presso l'Ufficio Ammini strativo diocessno, nonchè a sensi del can. 1410 C.J.C. delle offerte libero certe e volontario dei fedeli e dai diritti di stola entro i limiti della tassazione e delle consustudini diocessne.

Costituiamo inoltre la dote per i due previsti uffi

ci cooperatoriali mediante il capitale complessivo di L. 40.000 v.n. investito in Titoli di Stato depositati preg so l'Ufficio Amministrativo diocesano.

art. 9

Fer quanto riguarda la gestione economica dei beni parrocchiali si fa richiamo agli articoli 9, 10 e 11 del la Convenzione.

art.10

L'attività parrocchiele eutonome ed indipendente ha inizio immediatamente all'atto della costituzione canoni ca della parrocchia. Sarà successivamente avviata la pratica presso le competenti Autorità dello Stato per il riconoscimento della parrocchia agli effetti civili.

La presente lettere fondazionale viene redatta in sei esemplari originali muniti del Nostro sigillo di cui uno è destinato all'Archivio di questa Curia, uno all'Archivio della reo eretta parcochia, uno all'ufficio parrocchiale di S Giovanni Decollato, uno all'ufficio decanale di S. Antonio Taumaturgo ed uno all'Autorità governativa. Di questa erezione marà inoltre data notizia agli uffici parrocchiali della B.V. delle Grazie, e del Sacro Guore e al Comune di Trieste.

Dato a Triesto dalla Nostra Sede Vescovile il giorno 3 ottobre dell'armo 1965 viglilia della festa di S. Francesco d'Assisi.